



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-316/16, 3 luglio 2019, ECLI:EU:C:2019:559	Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs contro The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge	VIII	Rinvio pregiudiziale	UK	Non ultima istanza (Court of Appeal England & Wales - Civil Division)	-	Sentenza	Onerosità della prestazione di servizi - Nesso tra operazioni a monte ed operazioni a valle	Imposta sul valore aggiunto - Detrazione dell'imposta assolta a monte

**Classificazione**

Diritto secondario - Attuazione legislativa del diritto europeo - Imposte indirette

**Questione pregiudiziale**

Se l'articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che un soggetto passivo che svolge sia attività soggette ad IVA sia attività esenti, che investa le donazioni e le dotazioni che riceve in un fondo, e che utilizza i redditi generati da tale fondo per coprire i costi di tutte queste attività, è autorizzato a detrarre, a titolo di spese generali, l'imposta assolta a monte relativa ai costi connessi a tale investimento.

**Dispositivo**

L'articolo 168, lettera a), della direttiva IVA dev'essere interpretato nel senso che un soggetto passivo che svolge sia attività soggette ad imposta sia attività esenti, che investe le donazioni e le dotazioni ricevute collocandole in un fondo, e che utilizza i redditi da esso generati per coprire i costi del complesso di tali attività, non è autorizzato a detrarre, a titolo di spese generali, l'IVA assolta a monte relativa ai costi connessi a tale investimento.

**Nota redazionale**

La Sezione Civile della Corte di Appello di Inghilterra e del Galles ha interpellato l'Ottava Sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea per chiedere se l'articolo 168, lettera a), della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che un soggetto passivo che svolge sia attività soggette ad IVA, sia attività esenti, che investe le donazioni e le dotazioni ricevute in un fondo e che destina i redditi da esso generati alla copertura dei costi sostenuti per tutte le attività esercitate è autorizzato a detrarre, a titolo di spese generali, l'imposta assolta a monte relativa ai costi connessi al citato investimento.

L'Università di Cambridge, accanto alla tipica attività d'insegnamento esente da IVA, effettua operazioni imponibili. L'imposta pagata a monte ed afferente ai costi sostenuti per effettuare sia operazioni soggette, sia operazioni esenti, è ripartita secondo un pro rata di esenzione approvato dall'amministrazione tributaria nazionale. Le attività esercitate sono finanziate, in parte, da donazioni e da dotazioni raccolte in un fondo la cui gestione è affidata ad un terzo.

L'Università quindi chiedeva all'amministrazione delle imposte e delle dogane la possibilità di detrarre dell'IVA sugli emolumenti corrisposti per la gestione del fondo, sostenendo che i redditi da esso generati sono utilizzati per finanziare i costi di tutte le sue attività.

L'amministrazione tributaria opponeva il diniego ritenendo che gli emolumenti citati erano imputabili all'attività di investimento la quale non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva IVA.

Avverso il diniego, l'Università di Cambridge presentava, con successo, ricorso alla Sezione Tributaria del Tribunale di primo grado. Di conseguenza, i Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs proponevano appello dinanzi al Giudice del rinvio.

Nel risolvere la questione pregiudiziale, i Giudici di Lussemburgo ricordano che l'ambito di applicazione dell'IVA è circoscritto alle sole cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso e che il sistema di detrazione è inteso ad esonerare interamente l'imprenditore dall'imposta dovuta o assolta nell'ambito di tutte le sue attività economiche. Tale sistema consente, infatti, di detrarre solo l'imposta assolta a monte per i beni o i servizi utilizzati a valle ai fini delle operazioni soggette ad imposta. Per poter beneficiare del diritto a detrazione occorre che esista un nesso diretto ed immediato tra una specifica operazione a monte ed una o più operazioni a valle che conferiscono il diritto a detrazione, a meno che non si tratti di spese generali. Infatti, a differenza delle altre, dette spese presentano un nesso diretto ed immediato con il complesso delle attività economiche esercitate dal soggetto passivo.

Nel caso di specie, la Corte ritiene necessario verificare se il ricevimento di donazioni e di dotazioni, nonché il loro investimento in un fondo, costituiscono un'attività economica rientrante nella sfera di applicazione della direttiva IVA. Nell'ambito della raccolta e del ricevimento di fondi e dotazioni, l'Università di Cambridge non agisce in qualità di soggetto passivo poiché esse non costituiscono la contropartita di un'attività economica, ragion per cui l'IVA assolta a monte non è detraibile. Per la Corte, altrettanto vale per l'attività di investimento. Ne deriva quindi che l'articolo 168, lettera a), della direttiva IVA dev'essere interpretato nel senso che un soggetto passivo che svolge sia attività soggette a IVA sia attività esenti da tale imposta, che investe le donazioni e le dotazioni che riceve collocandole in un fondo, e che utilizza i redditi così generati per coprire i costi del complesso di tali attività, non è autorizzato a detrarre, a titolo di spese generali, l'imposta assolta a monte relativa ai costi connessi a tale investimento.